



COMUNE DI TARVISIO

PROVINCIA DI UDINE

AREA TECNICA – Ufficio Tecnico

www.comune.tarvisio.ud.it

REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii.”

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento e finalità	pag. 2
Art. 2 – Soggetti interessati.....	pag. 2
Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi	pag. 3
Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta.....	pag. 4
Art. 5 – Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti	pag. 4
Art. 6 – Compatibilità e limiti di impiego	pag. 5
Art. 7 – Costituzione del fondo incentivante e per l’innovazione	pag. 5
Art. 8 – Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo	pag. 7
Art. 9 – Criteri di ripartizione dell’incentivo – contrattazione	pag. 7
Art. 10 – Erogazione delle somme	pag. 8
Art. 11 – Applicazione	pag. 9
Art. 12 – Entrata in vigore e abrogazioni	pag. 9

Articolo 1
(*Oggetto e finalità*)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50 e ss.mm.ii., di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2
(*Soggetti interessati*)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a. il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture;
 - b. i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'art. 113 comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 3
(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'art. 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:

- a) attività di programmazione della spesa per investimenti
- b) attività per la verifica preventiva dei progetti;
- c) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
- d) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- e) attività di responsabile unico del procedimento;
- f) attività di direzione dei lavori;
- g) attività di direzione dell'esecuzione (per acquisiti di beni e servizi);
- h) attività di collaudo (ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico-amministrativo/il certificato di regolare esecuzione);
- i) attività di verifica di conformità (per acquisti di beni e servizi);
- j) attività di collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 nr. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

3. Negli appalti relativi a servizi o forniture, le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano solo se l'attività è prevista nel piano biennale degli acquisti di beni e servizi ed è stato nominato il direttore dell'esecuzione.

4. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato come completamento del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

5. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.

6. Sono, inoltre, esclusi dall'incentivo:

- a) le forniture di acquisto di beni di consumo;
- b) le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- c) le ordinarie acquisizioni di beni e servizi di importo singolarmente inferiore rispetto a euro 40.000,00 IVA esclusa;

- d) le attività che non rientrano nella disciplina del D.lgs. n.50/2016, nonché ogni altra attività non espressamente indicata nel comma 2 art. 113 D.lgs. n.50/2016;
- e) le procedure di adesione a convenzioni CONSIP.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro, sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del Dirigente dell'area di competenza, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a. della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologie della prestazione professionale
 - b. della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c. della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d. del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. l'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma
4. gli incarichi sono immediatamente efficaci dal momento della loro comunicazione agli interessati, anche mediante comunicazione via mail.
5. il Dirigente o T.P.O., può con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento, il RUP accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota d'incentivo spettante, in correlazione al lavoro effettivamente eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.
6. in caso di subentro di un diverso dipendente, il subentrante in modo analogo, acquisisce il diritto all'incarico in proporzione all'attività svolta come attestato dal RUP.

Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'art. 6, comma 2.

5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra la Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'art. 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Articolo 6

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

Articolo 7

(Costituzione del fondo incentivante e per l'innovazione)

1. Ai sensi del comma 2. dell'art. 113 del Codice è costituito apposito fondo interno d'incentivazione e innovazione per risorse finanziarie non superiori al 2 % dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto dell'i.v.a.

2. L'ottanta per cento (80%) delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra il

responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni individuate nell'articolo 3, comma 1, nonché fra i loro collaboratori.

3. Il restante venti per cento (20%) delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento e di dottorati di ricerca.

4. Le somme di cui al comma 2 si intendono al lordo di tutti gli oneri riflessi connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota a carico del comune. Anche gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80% in argomento.

5. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.

6. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

7. Il fondo è costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico o previsione di spesa della singola opera o lavoro, a partire dal progetto di fattibilità tecnica economica o, qualora mancante, dalla fase progettuale successiva, mentre per i servizi e le forniture l'impegno di spesa viene effettuato con determinazione del responsabile competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

8. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,8%
Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00: - per la parte fino a euro 500.000,00	2%

- per la parte oltre euro 500.000,00	1,5%
--------------------------------------	------

Articolo 8

(Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo)

1. Concorrono alla ripartizione dell'80% del fondo esclusivamente quei soggetti che assumono, in rapporto alla singola attività specifica di cui all'art. 3, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività, individuati secondo l'art. 4. e l'art. 5.

Articolo 9

(Criteri di ripartizione dell'incentivo – contrattazione)

1. Il Responsabile competente opera la ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura a favore dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1 nelle percentuali di seguito riportate (rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti):

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Funzione affidata		Quota spettante
A1	Programmazione della spesa per investimenti	5%
A2	Verifica preventiva dei progetti per lavori e validazione (art. 26 Codice)	5%
A3	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento ovvero attività della CUC	20%
A4	Responsabilità del procedimento affidata al RUP (attività elencate da art. 31 Codice o altre disposizioni normative) e attività affidata ai collaboratori tecnici e/o giuridico-amministrativi	60%
A5	Direzione lavori e CRE	10%
Totale		100%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Funzione affidata		Quota spettante
B1	Programmazione della spesa (solo per investimenti)	5%
B2	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento ovvero attività della CUC	20%
B3	Responsabilità del procedimento affidata al RUP (attività elencate da art. 31 Codice o altre disposizioni normative) e attività affidata ai collaboratori tecnici e/o giuridico-amministrativi	60%
B4	Direttore dell'esecuzione e Verifica di conformità	15%
Totale		100%

2. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.

3. Nel caso in cui manchi una delle attività individuate nelle tabelle di cui al comma 1 del presente articolo in quanto non necessarie in relazione alla tipologia dell'opera o del lavoro, servizio o fornitura, la relativa quota costituisce economia di spesa e va ad incrementare l'ammontare del fondo di cui all'art. 7 comma 3.

4. Nel caso in cui i dipendenti individuati secondo l'art. 4, ricadano nell'ipotesi di cui all'art. 2 comma 4 o art. 6 comma 2, la relativa quota non spettante andrà ad incrementare l'ammontare del fondo di cui all'art. 7 comma 3;

5. Relativamente alle voci A4 e B3 delle tabelle di cui al comma 1, la quota spettante ad ogni singolo collaboratore non può essere superiore alla quota spettante al RUP.

5. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.

6. Nel caso in cui la stessa attività sia stata svolta da più soggetti incaricati, la quota concretamente spettante a ciascuno di essi sarà calcolata di norma in base al peso dell'apporto individuale.

7. Qualora alcune funzioni o parti di esse siano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo sarà definito in base a quanto realmente curato dal personale dell'ente;

8. Per funzioni affidate all' "esterno" devono intendersi anche quelle affidate con convezione alla Centrale Unica di Committenza, alla quale deve intendersi devoluta la parte relativa alle previsioni di cui all'art. 113 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, nei limiti delle percentuali indicate nella tabella di cui al comma 1 del presente articolo, per le attività effettivamente svolte dalla Centrale di committenza.

9. La verifica dei progetti redatti da professionisti esterni è demandata al responsabile del procedimento che vi provvede con il supporto dei propri uffici interni.

10. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno, a fronte del conferimento d'incarichi esterni o inadempimenti, non verrà ripartita fra i dipendenti interni facenti parte del gruppo lavoro ed andranno quindi fra le economie di gestione, incrementando nuovamente il fondo c.d. per l'innovazione di cui all'art. 7 comma 3

11. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni dei dipendenti individuati saranno compensate nella misura massima del 50% dell'aliquota spettante per le attività effettivamente svolte.

Articolo 10 (Erogazione delle somme)

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente o T.P.O., previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati e con le seguenti modalità:

- a) per gli appalti di Lavori ¹:
 - il 50% all'atto di adozione della determina di aggiudicazione
 - il restante 50% al momento dell'approvazione dei certificati di collaudo tecnico amministrativo o di regolare esecuzione

- b) per gli appalti di Servizi ¹: - il 50% all'atto di adozione della determina di aggiudicazione

- il restante 50% al momento dell'approvazione del certificato di verifica di conformità

c) per gli appalti di Forniture ¹: - unica soluzione a conclusione del procedimento.

¹ solo per le fasi A3 e B2 delle tabelle del comma 1 dell'art. 9: l'intero importo alla conclusione dei relativi procedimenti

Articolo 11 (Applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture inseriti nei piani programmatici (piano triennale delle OO.PP. e piano biennale degli acquisti di forniture e servizi) dell'Ente approvati successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate e/o in corso di realizzazione fino all'applicazione come disposto al comma 1 del presente articolo, restano assoggettati alla previgente disciplina di cui alla Deliberazione di G.C. nr. 137 dd. 01.07.2009

3. Qualora le aliquote di cui all'articolo 7, venissero modificate con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavori, o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento, le aliquote di cui all'art. 7 comma 8 tabelle A e B, saranno automaticamente adeguate in proporzione alle nuove misure dell'incentivo.

Articolo 12 (Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina fatto salvo quanto previsto all'articolo 11.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.